

Codice scheda: ASC F5840429 (Microscheda: 236B12/C1)
Luogo e data: TORINO - 04/08/1879
Autore: RUA MICHELE
Destinatario: GAZZETTA PIEMONTESE
Classificazione: CASE SALESIANE
Tipo documento e supporto: Corrispondenza in genere - Manoscritto
Autenticità: Firma autografa

Contenuto: Controbatte al dir. della Gazzetta Piemontese quanto si afferma in un art. sulla chiusura delle scuole dell'Oratorio [v. F5840811] - MB XIV, 732-733

Pregiatissimo Sig. Direttore

La Gazzetta piemontese del 3 corrente agosto contiene un articolo intitolato Chiusura delle scuole di Don Bosco, che non posso lasciare senza risposta.

La S. V. ha posto la questione sotto il suo semplice e vero aspetto domandando: "Esiste ella una legge su cui sia basata la chiusura? E se, com'è vero, questa legge esiste, l'Autorità scolastica nel provocarne l'adempimento ha esorbitato dai limiti di essa? Ha mancato all'ufficio suo?"

Mi permetta, che io risponda alla sua interrogazione. La legge vigente prescrive come condizione di esistenza per uno stabilimento privato di istruzione secondaria, che i diversi insegnamenti siano affidati a professori legalmente abilitati. Nell'Ospizio salesiano i professori legalmente abilitati ci sono, ed hanno insegnato. Perché dunque fu chiuso? Perché essi non hanno sempre insegnato personalmente ma ogni qual volta furono costretti dalla necessità, si fecero surrogare in scuola da altri insegnanti di loro fiducia non titolari, come si è sempre fatto in tutti gli Istituti del Regno. Qui adunque l'Autorità scolastica ha esorbitato dai limiti della legge, perché questa non determina la misura e la durata degli insegnamenti, e non impone nessun orario scolastico.

Non è quindi vero, come la S. V. può scorgere, che Don Bosco pretenda un trattamento ex-lege, e sia contravvenuto alla condizione della legge, che richiede (mi servo delle sue parole) in chi deve insegnare l'abitudine dimostrata di saper impartire l'affidatogli insegnamento.

Io ho supposto il caso più sfavorevole a questo ospizio, che cioè esso

sia uno di quegli Istituti, privati, i quali cadono sotto l'art. 246 della Legge; mentre nei 30 e più nuovi di sua esistenza fu sempre considerato come Istituto paterno, epperò prosciolto da ogni sindacato governativo in virtù degli articoli 251, 252 della vigente legge, da tutte le autorità scolastiche prima che il Sig. Cav. G. Rho venisse Provveditore a Torino.

La cortesia della S. V. Ill.ma mi affida che vorrà pubblicare nel suo giornale questa mia risposta senza che io sia costretto ad ? la Legge, mentre ringraziandola anticipatamente mi dichiaro coi sensi di profonda stima

Suo dev. Servo
Prof. Michele Rua

04.08.1899

732-733
M.B. XIV-732-117

Regia. Sig. Direzione

La Gazzetta piemontese del 3 corrente aggrade coniare un articolo intitolato
Chiusura delle scuole di Don Bosco, che non posso lasciare senza risposta.

La S. V. ha posto la questione sotto il suo semplice e sano aspetto
domandando: ci è data una legge su cui si basa la chiusura? E se, come è
vero, questa legge esiste, l'Autorità scolastica nel procedere l'adempimento ha
esistito dei limiti di essa? ha rinunciato all'ufficio suo? 11

Mi permette, che io risponda alla sua interrogazione. La legge vigente prescri-
ve siccome condizione di esistenza per uno stabilimento privato d'istruzione scien-
tifica, che i diversi insegnamenti siano affidati a professori legalmente abilitati.

Nell'ospizio ~~piemontese~~ esistono i professori legalmente abilitati, ci sono, ed han-
no insegnato. Perché dunque fu chiusa? Perché essi non hanno sempre in-
segnato, ma ^{potenzialmente} per quel solo fatto che non erano considerati dalla medesima, si faceva sorgere
in mente di altri insegnanti di loro grado non titolari, come si è sempre
fatto in tutti gli Istituti del Regno. Dunque l'Autorità scolastica non è
sottostata dei limiti della legge, perché questa non determina la misura a
la quale degli insegnanti, e non impone nessun ordine scolastico.

Non si quindi vuol, come la S. V. può sorgere, che Don Bosco pretendeva un titolo
comune a tutti, e sia contrariamente alla condizione della legge, che richiede (mi
servo delle sue parole) in chi deve insegnare l'abitudine dimostrata di saper
insegnare l'abitudine degli insegnanti.

Io ho supposto il caso più sfavorevole ^{questo} all'ospizio ~~piemontese~~, che non
essa sia uno di quegli Istituti, presidiati, per lo meno sotto l'aspetto della legge,
mentre nei 30 o più anni di sua esistenza fu sempre considerato come Istit-
tuto pubblico, e così presidiato da ogni sindacato governativo in tutti gli articoli
151, 152 della vigente legge, da tutte le Autorità scolastiche primarie e di 2° ord.
e che avesse dovuto essere a Torino.

La contestazione della S. V. giunge un'offesa che viene pubblicata nel suo giornale.

23613/2

F5840429

nonle poteva mia risposta sgarbata, sia costata ad invadere la legge,
mentre ringrazandola anticipatamente per il dissenso cui sono di
perfetta istanza.

Suo dev. servo

Prof. Aristide Ben